

**PROVINCIA DI VERONA**  
**servizio risorse umane**

---

Verona, 12 ottobre 2012

pagina 1/4

determinazione organizzativa n. 217/2012

All'U.O. trattamento economico e previdenziale  
dott.ssa Simonetta Bogoni

**Oggetto:** liquidazione indennità di disagio anno 2009 al personale del Corpo di Polizia e agli ispettori del servizio viabilità.

**Decisione:** Quale responsabile del Servizio risorse umane della Provincia di Verona, il sottoscritto eroga l'indennità di disagio spettante per l'anno 2009 al personale ascritto al Corpo di Polizia provinciale e agli ispettori di viabilità in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 210 del 17 settembre 2012, oltre agli interessi legali maturati fino alla data del pagamento, disponendo altresì, in esecuzione della stessa deliberazione, la restituzione delle somme volontariamente versate/trattenute ad oggi da parte del medesimo personale a titolo di recupero per le indennità di disagio per le annualità 2000/2009, fino alla data della sospensione, oltre agli interessi legali maturati dalla data del versamento e fino alla data del pagamento. L'erogazione è commisurata alla verifica, a cura della U.O. trattamento economico e previdenziale, delle condizioni oggettive che legittimano la maturazione dell'indennità di disagio in capo ai singoli dipendenti, secondo le previsioni del contratto decentrato 2007.

Come deciso dalla Giunta, la liquidazione per l'anno 2009 delle indennità di disagio non comporta acquiescenza alle sentenze, e pertanto il pagamento delle indennità al personale interessato viene effettuata con riserva di ripetizione in caso di accoglimento degli appelli promossi.

**Motivazione:** La Giunta provinciale con deliberazione 20 maggio 2009 n. 90 sospendeva l'erogazione dell'indennità di disagio dal mese di aprile 2009 al personale dipendente che percepiva anche l'indennità di vigilanza, in conseguenza del rilievo di illegittimità formulato dalla Ragioneria generale dello Stato in esito alla verifica amministrativa-contabile eseguita nell'anno 2003 in base ai contratti decentrati integrativi sottoscritti nella Provincia di Verona dall'anno 2000.

L'amministrazione con tale provvedimento ha interrotto l'erogazione dell'indennità di disagio al personale destinatario dell'indennità di vigilanza e invitato i destinatari al rimborso di quanto erogato a titolo di indennità di disagio dall'anno 2000 al 2009.

Parte dei lavoratori, quarantaquattro unità, hanno promosso quattro distinti ricorsi al Tribunale del lavoro di Verona (R.C.L. nn. 1784-2204-2205/2011 e n. 289/2012) avverso le decisioni adottate dalla Provincia di Verona per il recupero delle somme erogate nel periodo dal 2000 al 2009 a titolo di indennità di disagio, al fine di accertare il loro diritto alla corresponsione della predetta indennità (contestualmente e contemporaneamente all'indennità di vigilanza) e, per contro, l'irripetibilità delle somme agli stessi corrisposte al medesimo titolo nel suddetto periodo, chiedendo tra l'altro il ripristino dell'indennità dalla data di interruzione.

La Provincia ha deliberato (mediante atto unilaterale oggetto, a sua volta di impugnazione, ma che l'Amministrazione mira a trasfondere in contratto decentrato

---

Ufficio responsabile procedimento

U.O. trattamento economico e previdenziale

referente Bogoni Simonetta  
telefono e fax 045/9288717 – 045/9288618.  
web www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.  
allegati n.  
file

da sottoscrivere con le organizzazioni sindacali) di sopprimere l'indennità di disagio per i lavoratori destinatari dell'indennità di vigilanza con decorrenza 1 gennaio 2010 e di rideterminare in riduzione l'indennità stessa per il personale al quale è, invece mantenuta, con decorrenza 1 ottobre 2010 (peraltro, sopprimendola con la stessa seconda decorrenza per il personale destinatario dell'indennità di rischio).

La Giunta provinciale con deliberazione 29 settembre 2011 n. 180 ha deciso di non provvedere alla costituzione dell'Ente per la fase cautelare dei giudizi promossi, rinviando all'esito della medesima fase cautelare la valutazione in ordine alla costituzione nei giudizi di merito, nel contempo sospendendo sino alla decisione delle predette istanze cautelari le procedure di recupero delle somme oggetto di controversia.

Il Tribunale di Verona, in relazione a ciascuno dei primi tre ricorsi con richiesta di provvedimenti cautelari anteriori alla pronuncia nel merito delle controversie, ha (con decisioni assunte in data 7 e 11 ottobre 2011) sospeso le iniziative di recupero delle somme di cui trattasi, rilevando – con i limiti della deliberazione sommaria propria della fase cautelare – che vigilanza e disagio attengono a prestazioni lavorative non necessariamente coincidenti e che all'Amministrazione non è consentito disapplicare unilateralmente i contratti decentrati integrativi sottoscritti per la disciplina dei due istituti, salvo casi di nullità delle relative clausole negoziali.

La Giunta provinciale nella seduta del 26 gennaio 2012, a fronte della formale proposta di costituzione dell'Ente nei giudizi di cui alle premesse, anzitutto nel procedimento RCL n. 2205/2011, con udienza di discussione fissata per il 23 febbraio 2011, nonché nei procedimenti RCL nn. 1784-2204/2011, entrambi con udienza fissata per il 23 maggio 2011, ha ritenuto di non costituirsi negli stessi, non approvando la suddetta proposta elaborata dagli uffici, peraltro già iscritta all'ordine del giorno della precedente seduta del 19 gennaio (ed ivi rinviata).

Il Tribunale di Verona con sentenza 23 febbraio 2012 n. 103, sezione lavoro, ha accolto il primo ricorso promosso da nove lavoratori, dichiarando “il diritto dei ricorrenti alla contestuale percezione della indennità di disagio e dell'indennità di vigilanza di cui al CCNL Enti locali e contratti integrativi stipulati dalla Provincia di Verona” e condannato “l'Ente convenuto a corrispondere ai ricorrenti le somme maturate da ciascuno a titolo di indennità di disagio dal mese di aprile 2009, nella misura di euro 154,94 mensili, sino al ripristino della predetta indennità, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al saldo”, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.

Tra le motivazioni della predetta sentenza 23 febbraio 2012 il Giudice del Tribunale di Verona ha ritenuto che:

- “le due indennità oggetto di causa sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti”;
- “l'indennità di disagio ha funzioni di compensare particolari situazioni di lavoro gravose (turni, rischi, reperibilità, esposizione ad intemperie ed agenti atmosferici) mentre l'indennità di vigilanza ha la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni (polizia giudiziaria) che comportano particolari responsabilità”;
- “l'obbligo di pagamento delle indennità in esame discende dai contratti collettivi i

quali non risultano affetti da nullità ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 165/2001”.

La Giunta provinciale con deliberazione 4 maggio 2012 n. 106, ha deciso di proporre appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Verona 23 febbraio 2012 n. 103 RCL 2205/2011 di cui sopra, precisando nel relativo verbale “che la costituzione in giudizio ed il ricorso in appello è finalizzato a limitare gli effetti della sentenza fino al 2009 ma non a richiedere la restituzione delle indennità percepite per gli anni pregressi 2000/2009”.

La Giunta provinciale, con deliberazione 4 maggio 2012 n. 105, ha ritenuto, viceversa, di costituirsi nei restanti tre giudizi (R.C.L. nn. 1784-2204/2011 e n. 289/2012) con udienze fissate per il 23 maggio 2012 e 1 febbraio 2013 precisando nel relativo verbale “che la costituzione in giudizio ed il ricorso in appello è finalizzato a limitare gli effetti della sentenza fino al 2009 ma non a richiedere la restituzione delle indennità percepite per gli anni pregressi 2000/2009”.

Il Tribunale di Verona, sezione lavoro, con sentenze 23 maggio 2012 n. 347 e 348 ha accolto i due ricorsi promossi rispettivamente da diciassette e nove lavoratori, richiamando la sintetica ma incisiva motivazione, ritenuta dallo stesso giudice condivisibile, della precedente sentenza adottata dal Tribunale di Verona sulle questioni (23 febbraio 2012).

La Giunta provinciale con deliberazione 17 settembre 2012 n. 210 ha:

- deciso di proporre appello avverso le predette sentenze del Tribunale di Verona 23 maggio 2012 n. 3047 e 348, con istanza di sospensione della loro efficacia esecutiva quanto all'indennità di disagio per le annualità successive al 2009;
- autorizzato il servizio risorse umane a liquidare, con le consuete clausole di salvezza, compresa la riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello, quanto dovuto per l'anno 2009 ai ricorrenti in forza delle tre sentenze del Tribunale di Verona n. 103, 347 e 348;
- autorizzato altresì il servizio risorse umane a liquidare, con le consuete clausole di salvezza, compresa la riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello, quanto relativo all'anno 2009 anche ai ricorrenti di cui al giudizio n. 289/2012, con udienza 1° febbraio 2013, nonché, sempre limitatamente all'anno 2009, per il restante personale che, pur interessato alla questione del cumulo tra indennità di disagio e indennità di vigilanza, non abbia ancora proposto ricorso.

La Giunta provinciale con deliberazione 17 settembre 2012 n. 211, immediatamente eseguibile, nel confermare le proprie deliberazioni in ordine all'impugnazione delle sentenze ad oggi emanate dal Tribunale di Verona, Sezione lavoro, 23 febbraio 2012 n. 103 e 23 maggio 2012 n. 347 e 348, nonché alla costituzione nel restante giudizio per il quale risulta fissata l'udienza del 1 febbraio 2013, con le riserve e le indicazioni ivi contenute, ha fornito al presidente della delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi generali per la definizione della contrattazione decentrata integrativa per gli anni 2009, 2010, 2011, tra cui l'erogazione dell'indennità di disagio riferita all'anno 2009, in esecuzione delle tre pronunce emesse dal Tribunale di Verona Sezione Lavoro, agli agenti di polizia provinciale e agli istruttori tecnici (ispettori alla viabilità), attingendo dall'accantonamento di 50.000,00 euro effettuato per tale annualità sul fondo 2009, oltre interessi legali a carico del bilancio dell'ente; liquidazione della medesima indennità al personale ricorrente che abbia promosso il quarto ricorso con udienza fissata per il 1 febbraio 2013 e al restante personale

interessato che non ha promosso alcun contenzioso, comprensiva degli interessi legali maturati fino al pagamento, nonché la restituzione delle somme versate volontariamente da taluni di essi a titolo di recupero indennità di disagio per le annualità 2000/2009 fino alla data della sospensione, comprensiva degli interessi legali maturati dalla data di versamento alla Provincia e fino alla data di pagamento.

Ad oggi solo due dipendenti risultano avere volontariamente versato e/o aderito alla proposta di trattenuta sullo stipendio a titolo di restituzione delle indennità di disagio dal 2000 al 2009, per la complessiva somma 2.048,48, già incassata a valere sull'azione 2000359, accertamento n. 945/2011.

Ritenuto che, pur nelle more della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, la restituzione delle somme volontariamente versate da alcuni dipendenti, comprensiva degli interessi legali, appare doverosa in relazione ai contenuti delle deliberazioni ad oggi adottate dalla Giunta provinciale.

La liquidazione per l'anno 2009 delle indennità di disagio, non comporta acquiescenza alle sentenze e, pertanto, il pagamento delle indennità al personale interessato viene effettuato con riserva di ripetizione in caso di accoglimento degli appelli promossi.

**Avvertenze:** Con il mese di ottobre 2012 saranno erogate ai dipendenti interessati le indennità di disagio per l'anno 2009, ove spettanti, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione al saldo, nonché restituite ai dipendenti interessati le somme volontariamente versate/trattenute, sempre oltre interessi dalla data del versamento al saldo.

La spesa trova copertura ai seguenti impegni di bilancio:

- indennità di disagio anno 2009: impegno n. 4551/2009 incentivante, conservato nella gestione residui anno 2009;
- restituzione somme versate volontariamente: impegno n. 406/2011, retribuzioni fisse, conservato nella gestione residui anno 2011;
- interessi legali: impegno n. 559/2009 retribuzioni fisse, conservato nella gestione residui 2009, impegno n. 602/2010 retribuzioni fisse, conservato nella gestione residui 2010, impegno n. 417/2011 conservato nella gestione residui 2011;
- oneri previdenziali: impegni n. 562/2009, n. 605/2010 e n. 418/2011 conservati nella gestione residui;
- irap: impegni n. 566/2009, n. 609/2010 e n. 425/2011, conservati nella gestione residui.

f.to Il dirigente  
Piero Rossignoli